

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Gruppo Botanico Livornese"

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e dei disposti della Legge 11 agosto 1991 n. 266 l'associazione culturale di volontariato denominata "**Gruppo Botanico Livornese**".

Ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 essa è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto formata fra coloro che s'interessano allo studio e alla ricerca sulle piante.

Essa ha sede in Livorno.

Il trasferimento della stessa, purché essa permanga nel comune di Livorno, non comporta la necessità di modifica statutaria e potrà essere effettuato con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

Il Gruppo Botanico Livornese si propone di:

- a) promuovere e perseguire lo studio e la conoscenza della flora, con particolare attenzione a quella del territorio livornese, nonché di tutti gli aspetti connessi alla botanica, mediante corsi, ricerche, conferenze, pubblicazioni, escursioni e mostre;
- b) diffondere la cultura botanica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, con specifica attenzione alle scuole di ogni ordine e grado;
- c) collaborare con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno e con altre Istituzioni per attività di ricerca scientifica, didattica e divulgativa;
- d) promuovere azioni di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio vegetale.

Art. 3 - Durata

La durata della Associazione è illimitata.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa

Il Gruppo Botanico Livornese, ferma restando la eguaglianza dei diritti, prevede le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Onorari
- d) Soci Studenti Collaboratori

Sono **Soci Ordinari** coloro che, compiuta la maggiore età, vengono accolti, in seguito a loro richiesta scritta, quali Ordinari dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Sostenitori** quei soci che annualmente, oltre alla quota sociale, versino un contributo supplementare pari almeno alla quota ordinaria.

Sono **Soci Onorari** coloro i quali vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo sulla base di meriti scientifici e/o di particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Sono **Soci Studenti Collaboratori** quegli studenti maggiorenni che svolgano attività di ricerca e/o collaborazione con il Gruppo Botanico Livornese e con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e che ne facciano richiesta scritta. Tali Soci sono esentati dal pagamento della quota sociale, limitatamente al periodo durante il quale svolgono le suddette attività.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, non potendo essa essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e il potere di esclusione del socio.

La quota associativa è non trasmissibile, anche per causa di morte, non rivalutabile, e nessun diritto su di essa e/o sul patrimonio dell'associazione si può vantare in caso di scioglimento del vincolo associativo.

Art. 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci, a prescindere dalla loro tipologia, hanno i medesimi diritti ed obblighi verso l'Associazione. In particolare tutti i Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee ed esprimere il loro voto in tutte le occasioni previste dal presente Statuto, presentare la loro candidatura alle cariche sociali ed esservi eletti;
- b) di frequentare la sede sociale conformemente alle norme che ne regolano la disponibilità e l'accessibilità;
- c) di far uso del materiale didattico in dotazione, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo e godere di tutte le facilitazioni eventualmente previste;
- d) di avere, nei limiti delle possibilità della associazione, appoggio e assistenza relativamente e limitatamente a iniziative promosse individualmente ed approvate dal Consiglio Direttivo, inerenti le finalità dell'associazione;
- e) di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, in particolare approvandone il rendiconto economico - finanziario (bilancio) preventivo e consuntivo.

Art. 6 - Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente la quota sociale annuale, non frazionabile, salvo i soci esentati per statuto.
- b) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono in ogni caso gratuite;
- d) informare preventivamente il Consiglio Direttivo su eventuali iniziative personali coinvolgenti il nome del Gruppo Botanico Livornese, anche se volte al perseguimento di fini statutariamente riconosciuti;
- e) evitare comportamenti contrari all'interesse, alle finalità e al buon nome del Gruppo Botanico Livornese.

Art. 7 - Ammissione a socio

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il diniego va motivato.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso, mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio direttivo;
- b) per esclusione, per violazione ai doveri imposti dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento.

Art. 9 - Recesso

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, da comunicarsi entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno. Il recesso avrà effetto dall'anno sociale successivo. Il socio receduto rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Art. 10 - Esclusione

Il socio deve essere escluso quando non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di associazione, al trascorrere di 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo per il rinnovo della quota medesima, e previa contestazione formalmente rivoltagli dal Consiglio stesso con mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, decorso il termine ulteriore di 15 (quindici) giorni fissatogli per la regolarizzazione e in assenza di essa;

Il socio può essere escluso per gravi motivi, quali il contravvenire sistematicamente allo Statuto, non adempiendo ai doveri che da esso discendono; fomentare con il proprio comportamento, dissidi fra i soci e così via.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, che deve, preventivamente, con mezzo scritto che dia prova dell'avvenuto ricevimento, contestare al Socio indicando gli addebiti. In ogni caso l'esclusione può essere deliberata solo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è sempre ammessa, entro 30 (trenta) giorni, il ricorso all'Assemblea, che si pronuncerà sempre con voto segreto.

Rimangono comunque fermi ed impregiudicati i rimedi previsti ai sensi di legge avverso la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo e/o quella confermativa dell'assemblea.

Art. 11 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali del Gruppo Botanico Livornese:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Gruppo Botanico Livornese
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali di cui ai punti b) e d) non sono cumulabili.

Art. 12 - Gratuità delle cariche - rimborsi

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai consiglieri e sindaci revisori spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il perseguimento delle finalità statutarie. Ai soci incaricati dello svolgimento di attività autorizzate dal Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il tutto nei limiti massimi tempo per tempo previsti dalla legge.

Art. 13 - Assemblea dei Soci - Competenze

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. I soci morosi nel pagamento delle quote associative non possono esercitare i loro diritti sociali, in specie la partecipazione e il voto in assemblea, sino a quando non abbiano regolarizzato la loro posizione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo;
- b) decisione sulla creazione e destinazione di eventuali riserve e fondi indisponibili dal Consiglio Direttivo, da destinare ai fini sociali;
- b) fissazione dell'importo della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvazione di eventuali regolamenti interni;
- e) la decisione sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- g) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria inoltre è in via generale chiamata a deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o che fosse sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o, tramite il Presidente, da almeno un decimo dei soci che ne chiedano la convocazione, con richiesta scritta e motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Non potranno essere votate modifiche che alterino lo spirito fondamentale dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea dei Soci - Convocazione - Quorum.

L'Assemblea è convocata annualmente, presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo del Comune di Livorno, almeno una volta all'anno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Rendiconto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo Botanico Livornese a mezzo avviso di convocazione redatto in forma scritta e con indicazione dell'ordine del giorno, trasmesso, a cura del Presidente, a tutti gli associati e dovrà essere inviata ai medesimi con almeno quindici giorni di anticipo, tramite lettera o e-mail, fax, apposito volantino informativo affisso nei locali sociali.

I lavori dell'Assemblea sono diretti da un suo Presidente e verbalizzati da un suo Segretario, entrambi eletti per acclamazione fra i Soci presenti.

Presidente e Segretario dell'Assemblea costituiscono anche la Commissione Elettorale.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il diritto di voto per corrispondenza.

Ciascun Socio può delegare la partecipazione in Assemblea solo ad altro socio, anche componente del consiglio Direttivo o degli altri organi, ma nessun Associato può ricevere più di tre deleghe scritte che deve presentare all'Assemblea all'inizio dei lavori.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con un numero di Soci presenti in proprio o per delega pari alla metà più uno e, trascorsa un'ora, in seconda convocazione con qualunque numero d'intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria chiamata a deliberare le modifiche allo statuto è validamente costituita in prima o ulteriore convocazione con la presenza di due terzi dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è sempre necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In ogni caso l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i Soci, ed è presente al completo il Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Gruppo Botanico Livornese è retto da un Consiglio Direttivo formato da sette membri eletti fra i Soci che hanno dichiarato la loro disponibilità. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

In caso di dimissioni, o d'impossibilità a ricoprire la carica, da parte di uno o più Consiglieri, si provvederà al rimpiazzo seguendo la graduatoria decrescente dei voti. Se non fosse possibile reintegrare il numero previsto di Consiglieri, si provvederà alla prima Assemblea utile a eleggere i Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione avendo la cura degli affari correnti dell'Associazione, sia ordinari che straordinari, senza limitazione alcuna (e comunque nel rispetto dello Statuto e del mandato assembleare), se non quanto per legge o statuto riservato all'Assemblea;
- b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione curandone l'attuazione, come cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
- c) si fa garante dell'applicazione dello Statuto;
- d) redige il rendiconto annuale e il preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) decide sull'ammissione dei soci e sulla loro esclusione;
- f) propone i testi di eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o, comunque, quando egli lo ritenga necessario e, in ogni caso, su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si raduna presso la sede sociale o in qualunque altro luogo, purché in Toscana, con avviso scritto indicante giorno ora e luogo dove si terrà la riunione da inviarsi, con almeno tre giorni di preavviso anche tramite e-mail, fax, apposito volantino informativo con firma per presa visione o qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In ogni caso il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, se sono presenti tutti i suoi componenti. Il Consiglio delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Botanico Livornese ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede le sedute del Consiglio Direttivo e convoca le Assemblee; cura l'esecuzione delle determinazioni rispettive.

In caso di sua assenza o impossibilità temporanea a ricoprire la carica, questa è automaticamente assunta, ad interim, dal Vicepresidente; l'impossibilità temporanea o l'assenza sarà dimostrata verso i terzi per la sola spendita del nome dell'Associazione.

In caso di rinuncia del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a nuove nomine.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente ed ha il compito di sorvegliare la gestione economica-finanziaria del Gruppo Botanico Livornese e di redigere una relazione all'Assemblea sui bilanci annuali, esprimendo il proprio parere in merito.

In caso di dimissioni o decadenza si provvederà alla sostituzione in base alla graduatoria decrescente dei voti.

Art. 18 - Regolamento

Il Regolamento definisce e/o precisa i vari aspetti e le norme della vita associativa ove ciò sia utile o necessario. Il Regolamento non modifica i principi e le regole sancite dallo Statuto, ma si limita a interpretarli e a chiarirne l'applicazione.

La stesura del Regolamento è demandata al Consiglio Direttivo e la sua approvazione spetta all'Assemblea.

Art. 19 - Risorse Economiche - Patrimonio Sociale

Le risorse economiche del Gruppo Botanico Livornese - ONLUS sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati;
- c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;

- g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- h. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Il Patrimonio del Gruppo Botanico Livornese è formato da:

- a. qualsiasi bene che a qualunque legittimo titolo sia venuto in proprietà del Gruppo;
- b. eventuali avanzi di bilancio costituiti a fondo di riserva.

Art. 20 - Anno Sociale - Esercizio Finanziario - Rendiconto economico - finanziario.

Al fine dell'adesione degli associati e del versamento delle quote, l'anno sociale decorre dal 1 (primo) Novembre al 31 (trentuno) Ottobre dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario, invece, decorre dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, al termine dell'esercizio, il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale da presentare all'Assemblea che deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio unitamente al preventivo per l'esercizio successivo

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Fermo restando quanto sopra, l'Assemblea può decidere che una quota parte del patrimonio sociale, formato da avanzi di gestione e/o beni e somme comunque acquisiti dalla Associazione, sia destinata ad un apposito Fondo di Riserva, destinato sempre all'attività sociale, Fondo indisponibile da parte del Consiglio Direttivo, ma solo su espressa delibera dell'Assemblea dei Soci che, con votazione a maggioranza, ne stabilisca la destinazione.

Art. 22 - Scioglimento del Gruppo Botanico Livornese

Lo scioglimento del Gruppo Botanico Livornese potrà essere deliberato unicamente da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, come indicato al precedente articolo 14).

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

F.to ai sensi di legge: Mairo MANNOCCI; Dott. Gianluca GIOVANNINI - Notaio.